

**COMUNE DI BISENTI  
PROVINCIA" DI TERAMO**

**Il Sindaco**

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 concernente la attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22.7.1975, n. 382;

VISTO l'art 8 della legge 25.3.1991, n. 287;

VISTA la nota della Regione Abruzzo n. 2126/C del 2X7.1987;

PRESO ATTO che l'art 54 del D.P.R. n. 616/77 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative per quanto attiene la fissazione di orari di apertura e chiusura dei PP.EE., secondo i criteri impartiti dalla Regione;

TENUTO CONTO che la Regione Abruzzo, con Delibera n. 158/20 del 23.5.1979 e IL 50 del 7.7.1987 debitamente approvato, ha emanato i criteri definitivi;

CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito alla fissazione degli orari di apertura e chiusura dei PP.EE. per la somministrazione, vendita e consumo di alimenti e bevande operanti sul territorio comunale;

**ORDINA**

**1)** - L' orario di apertura e chiusura dei PP.EE. operanti nel territorio di questo Comune viene stabilito come segue:

a) - PERIODO che va dal GIORNO SEGUENTE FINE ORA LEGALE al GIORNO ANTECEDENTE INIZIO ORA LEGALE (PERIODO INVERNALE)

ESERCIZI PUBBLICI DI TIPO " A " (trattorie, ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili) DALLE ORE 12,00 ALLE ORE 24,00

ESERCIZI PUBBLICI DI TIPO " B " (bar, caffè, gelatene ed esercizi simili) DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 24,00.

b) - PERIODO che va dal GIORNO DI INIZIO ORA LEGALE al GIORNO FINE ORA LEGALE (PERIODO ESTIVO)

ESERCIZI PUBBLICI DI TIPO " A " (sopra specificato) DALLE ORE 12,00 ALLE ORE 01,00 g.s.

ESERCIZI PUBBLICI DI TIPO " B " (sopra specificato) DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 01,00 g.s.;

Nei giorni festivi e prefestivi l'orario di chiusura potrà essere protratto di un'ora;

**2)** - Ai sensi dell'art. 8 della legge 25.8.1991, n.287 è consentito all'esercente di posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario sopra stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di ore 2,00 consecutive.

Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con la esposizione di apposito cartello ben visibile

**3)** - Le giornate di chiusura infrasettimanale di cui alla legge n. 425/71 sono stabilite con apposita ordinanza; eventuali modifiche devono essere autorizzate per iscritto da questo Comune. E' facoltativa rispettare la giornata di chiusura nella settimana precedente il NATALE e la PASQUA.

- 4) - E1 fatto obbligo ai titolari della licenza di Pubblico Esercizio di tenere affissa permanentemente e ben visibile nel proprio esercizio la presente ordinanza.
- 5) - I trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge,
- 6) - La presente ordinanza sostituisce ed integra là precedente disposizione n. "09/89 del 2.5.1989.
- 7) - Gli Ufficiali ed agenti della forza pubblica, gli Operatori della P.M sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza

BISENTI - \_10 Gennaio 1998

**Il Sindaco**  
**Anacleto di Francesco**